

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Penale



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in Camera di Consiglio e

Composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Dott. <u>Ciro Riviezzo</u> | Presidente |
| 2. Dott. <u>Armanda Servino</u> | Consigliere rel. |
| 3. Dott. <u>Armando De Aloysio</u> | Consigliere |

Sentito il Pubblico Ministero dott. A. Sgambati

all'udienza del 7 ottobre 2011

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale a carico di

Imperiale Pierluigi nato a Penna Sant'Andrea (TE) il 15.6.1955, residente in Prata

D'Ansidonia, via Madonna della Neve n. 1 fraz. San Nicandro

Ponziani Mauro nato a L'Aquila il 7.1.1963, residente in Tornimparte, frazione Colle

San Vito, via San Vito n. 3

Liberi contumaci

Difesi di fiducia il primo dall'avv. P. Paone del foro di L'Aquila, il secondo dall'avv. P.

Cortesi del foro di L'Aquila

Parti civili :Lega Nazionale per la difesa del cane, elettivamente domiciliata in Casale

Monferrato nello studio dell'avv. G. Scagliotti Presente

LAV Lega Anti Vivisezione elettivamente domiciliata in Napoli nello studio dell'avv.

P. Di Napoli. Assente

LEAL Lega Antivivisezionista elettivamente domiciliata in L'Aquila nello studio

dell'avv. I. Di Benedetto. Presente

Sull'appello degli imputati avverso la sentenza del 29.3.2007 del Tribunale di

L'Aquila con la quale in relazione al reato di cui all'art.544 bis c.p. commesso in

N°3395 sent.

N° 2160/07 R.G.C.

N° 274/05 N.R.

SENTENZA

in data 7.10.2011
depositata in cancelleria

il 21-11-11

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Notificato avviso ai sen
dell'art. 128 C.P.P.

il _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Diventa irrevocabile

il _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Trasmesso estratto per
esecuzione e
comunicazione alla
Procura presso il
Tribunale - Pretura di

in data _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Redatta Scheda.

il _____

Redatta Parcella

n° _____

il _____

Estratto al Carcere di

_____ il _____

L'Aquila il 26.10.2004 , veniva dato il seguente dispositivo" visti gli artt. 533 535 c.pp. dichiara gli imputati colpevoli del reato ascritto e concesse generiche attenuanti, li condanna ciascuno alla pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni che determina in euro 500,00 per ogni pc alla rifusione delle spese legali, che determina in 1000 euro + spese forfetarie , IVA e CAP. Pena sospesa e non menzione".

M

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza.

Il difensore della parte civile deposita conclusioni scritte e nota spese.

I difensori degli imputati si riportano ai motivi di appello.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 29.3.2007 il Tribunale di L'Aquila condannava Imperiale Pierluigi e Ponziani Mauro alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni dieci di reclusione ciascuno oltre il pagamento delle spese processuali e la condanna al risarcimento dei danni, liquidato in euro 500,00 per ciascuna parte civile, per il reato di cui all'art. 544 bis c.p..

Si contestava agli imputati, il primo quale dirigente del servizio veterinario della A.S.L. di L'Aquila; il secondo quale dipendente del servizio medesimo, cagionato, per crudeltà o senza necessità, la morte di nove cuccioli; in L'Aquila il 26.10.2004.

Il Tribunale richiamava il quadro normativo in materia e, sulla base delle risultanze dibattimentali, rilevava che i nove cuccioli erano stati soppressi, senza alcuna necessità, dal Ponziani su disposizione dell'Imperiale, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale l'abbattimento era stato dettato da motivi di ordine sanitario e sociale e, pertanto, consentito, su richiesta del proprietario, in base al disposto di cui all'art. 13 Legge regionale n. 86 del 21.9.1999.

Avverso la sentenza proponevano appello entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori. Il difensore del Ponziani evidenziava come, del tutto ingiustamente, la posizione di quest'ultimo fosse stata equiparata a quella dell'Imperiale. Il primo, infatti, aveva agito su ordine del secondo, superiore gerarchico, dopo aver constatato la legittimità formale e sostanziale dell'ordine. Osservava il difensore che, pur non essendo a conoscenza della telefonata intercorsa tra l'Imperiale e il Fatigati, con la quale quest'ultimo aveva chiesto alla A.S.L. l'abbattimento dei nove cuccioli di sua proprietà, il Ponziani sapeva che la A.S.L. procede alla soppressione dei cani solo ed esclusivamente se il proprietario ne fa esplicita richiesta per fondati motivi e, sulla base di tali presupposti, aveva proceduto alla soppressione eutanasia senza infierire sugli animali con crudeltà.

L'imputato aveva, pertanto, agito nell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della Pubblica Autorità e doveva essere dichiarato non punibile ex art. 51 c.p. o, comunque, assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Il difensore dell'Imperiale invocava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o con altra ampia formula ritenuta di giustizia.

Osservava l'appellante che la soppressione degli animali era avvenuta nel rispetto della normativa in materia: l'art. 13 della Legge regionale dianzi citata dispone che la soppressione degli animali, su richiesta del proprietario, può essere effettuata solo per fondati motivi di ordine sanitario e sociale e il successivo art. 14 consente l'abbattimento dei cani inselvaticati vaganti, ove non ne sia possibile la cattura e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo. Nel caso in esame, gli animali rappresentavano un pericolo per la circolazione stradale, dal momento che il proprietario aveva segnalato la presenza dei cuccioli nei pressi della vicina strada provinciale, rappresentavano, inoltre, un concreto e serio problema per la collettività riconducibile a quello, più ampio, del randagismo e non potevano, per motivi di ordine sanitario, essere collocati all'interno della sola struttura sanitaria pubblica a disposizione (canile comunale) non tanto e non solo per la mancanza di spazi ma soprattutto perché i medesimi potevano rappresentare un veicolo di infezioni per i cani già ricoverati; gli stessi cuccioli, infine, se lasciati liberi, avrebbero rappresentato un sicuro veicolo di infezioni e malattie per l'uomo.

Pertanto, non potendo procedersi, in base alla legge regionale, al ricovero dei cuccioli presso strutture private, l'unica soluzione al problema era quella della soppressione.

L'appellante, a conforto delle argomentazioni svolte, richiamava ed allegava la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila inoltrata al Servizio Veterinario diretto dall'imputato, dalla quale si rilevava come il "suggerimento" dato dal predetto Ufficio quale soluzione al problema del randagismo fosse quella di procedere all'abbattimento dei cani randagi usando metodologie e mezzi tali da infliggere all'animale la minore sofferenza ogni qualvolta fosse stata prospettata una situazione di pericolosità per l'uomo secondo il giudizio del servizio veterinario.

All'odierna udienza di discussione, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio, decidendo come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura in udienza.

Ritiene la Corte che le doglianze degli appellanti debbano essere respinte.

Il Fatigati e l'Imperiale hanno reso versioni diverse sul contenuto della telefonata più volte richiamata. Il primo ha negato di essersi qualificato proprietario degli animali (pag. 24/25), ha affermato di essersi limitato a segnalare la presenza di cuccioli randagi sul suo terreno e

la necessità che gli stessi venissero prelevati dal Servizio Veterinario per evitare che invadessero la vicina strada provinciale, creando problemi alla circolazione ed ha negato di aver chiesto la soppressione dei cuccioli.

Il secondo ha riferito che il Fatigati, dichiarandosi proprietario dei cuccioli e affermando di non poterli accudire, aveva chiesto il loro intervento ed ha precisato di aver fatto presente al Fatigati che, non avendo posto nei canili, l'unica soluzione sarebbe stato l'abbattimento (foll. 32).

Il contrasto tra le due versioni, peraltro, come correttamente affermato dal primo giudice, non assume rilevanza nella valutazione dei fatti oggetto di imputazione.

Il Tribunale ha compiutamente richiamato il quadro normativo che disciplina la materia in riferimento: l'art. 13 Legge Regionale n. 86 del 1999 vieta l'abbandono degli animali e ne consente la soppressione, su richiesta del proprietario, solo per fondati motivi di ordine sanitario e sociale e il successivo art. 14 consente l'abbattimento dei cani inselvatichiti vaganti, solo ove non ne sia possibile la cattura e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo.

L'art. 544 bis c.p. punisce l'uccisione di animali "senza necessità", rientrando in tale ultima nozione, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale "per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile" (Cass. Sez. III 24.10.2007 n. 44822).

Nel caso in esame, non ricorrevano i motivi di ordine sociale e sanitario richiesti dall'art. 13 della Legge regionale sopra richiamata. I cani erano all'interno della proprietà del Fatigati, chiusa da un cancello (foll. 21 della deposizione) e l'invasione della sede stradale rappresentava, come correttamente affermato dal primo giudice, un pericolo solo potenziale e al quale poteva avviarsi ricorrendo ad altre soluzioni. Non può, evidentemente, definirsi motivo di ordine sociale o sanitario, la carenza di posti nel canile municipale affermata dall'imputato Imperiale nel corso del dibattimento, così come del tutto indimostrata è la tesi sostenuta dal difensore dell'imputato nell'atto di appello secondo la quale i cuccioli, se collocati in un canile, avrebbero rappresentato un veicolo di infezioni per i cani già ricoverati e, se lasciati liberi, avrebbero rappresentato un sicuro veicolo di infezioni e malattie per l'uomo. E' emerso, al contrario, che i cuccioli in questione erano in buona salute ed erano accuditi da volontari (deposizione Damiani foll.13).

Né può utilmente invocarsi l'art. 14 della Legge Regionale. Pur se si fosse trattato di cani randagi, infatti, non ricorrevano le condizioni per disporne la soppressione. I cuccioli potevano essere agevolmente catturati e non vi era, per le ragioni già esposte, alcuna comprovata situazione di pericolosità per l'uomo.

Quanto alla tesi sostenuta dalla difesa del Ponziani, è evidente la sua infondatezza.

L'esimente dell'adempimento di un dovere si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica quando, come nella specie, l'ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato.

La sentenza va, pertanto confermata e gli appellanti vanno condannati al pagamento delle maggiori spese ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza in data 29.3.2007 del Tribunale di L'Aquila, appellata dagli imputati Imperiale Luigi e Ponziani Mauro, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché a quelle in favore delle parti civili costituite che liquida, per ciascuna di esse, in euro 800,00 per diritti ed onorari oltre accessori come per legge.

Motivazione in 60 giorni.

L'Aquila 7 ottobre 2011

Il Presidente
Dott. G. Riviezzo

Il Consigliere rel.
Dott. A. Servino